

## DELIBERAZIONE N. 01 DEL 13 FEBBRAIO 2020

**OGGETTO:** Linee di indirizzo per la predisposizione del Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il "Fitto Casa" A.A. 2019/20.

### Il Consiglio di Amministrazione

- VISTA** la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna", ed in particolare l'art.5, il quale prevede che gli Enti per il diritto allo studio realizzano gli interventi per il diritto allo studio in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", ed in particolare l'art.2, comma 3, che prevede che *"qualora le regioni realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito ed alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie"*;
- VISTO** il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240", che ha abrogato la legge n. 390/1991 ed ha disposto l'ultrattività del D.P.C.M. del 09 aprile 2001 fino all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'art.7;
- VISTA** la L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art.27, comma 2 lett. r), che prevede l'attribuzione di contributi per il Fitto Casa;
- VISTA** la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 3, che prevede che i suddetti contributi siano erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad oggetto *"Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione Consiglio di amministrazione"*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale n. 29/10 del 22 maggio 2008, che detta direttive per la predisposizione dei bandi di concorso per l'attribuzione di contributi per il Fitto Casa, n. 48/14 del 02 dicembre 2014, avente ad oggetto *"L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera "r", come integrata dalla L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 3. Contributi per "fitto casa" da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Anno accademico 2014/15"*, n. 54/8 del 10 novembre 2015, avente ad oggetto *"Contributi per "fitto casa" da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Anno accademico 2014/15. Approvazione delle direttive e ripartizione somme stanziare per l'anno 2015"*, e n. 3/11 del 19 gennaio 2016, avente ad oggetto *"L.R. 2/2007,*



*art. 27, comma 2, lettera "r", come integrata dalla L.R. 3/2008, art. 4, comma 3. Contributi per "fitto casa" da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Anno accademico 2015/16. Integrazione della Delibera G.R. n. 54/8 del 10 novembre 2015";*

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 49/15 del 13 settembre 2016, avente ad oggetto *"Contributi per "fitto casa" da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. L.R. 29 maggio 2007, n.2, art.27, comma 2, lettera "r", come integrata dalla L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art.4, comma 3. Ripartizione somme stanziare per l'anno 2016 - Anno accademico 2016/17. - Missione 04 - Programma 04 - Macroaggregato 104 - Capitolo SC02.0169. Disponibilità finanziaria € 3.000.000.00"*, nella quale sono state definite, mediante richiamo alle succitate deliberazioni della G.R. n. 54/8 del 10 novembre 2015 e n. 3/11 del 19 gennaio 2016, le direttive per l'emanazione dei bandi pubblici per la concessione dei contributi destinati all'abbattimento dei corsi legati al "fitto casa" per l'A.A.2016/17;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/32 del 22 ottobre 2019 avente ad oggetto *"Contributi per fitto casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori della Sardegna. Integrazione criteri e ripartizione somme stanziare per l'anno 2019"*, nella quale sono state definite mediante le direttive per l'emanazione dei bandi pubblici per la concessione dei contributi destinati all'abbattimento dei costi legati al "fitto casa" per l'A.A. 2019/20, confermando i criteri di ammissibilità e selezione già approvati con la succitata deliberazione n. 49/15 del 13 settembre 2016;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU n. 14 del 9 maggio 2019, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019, divenuta esecutiva a termini di legge;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU n. 37 del 23 dicembre 2019, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'ERSU per l'esercizio 2020, divenuta esecutiva a termini di legge;
- VISTA** la nota dell'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Sardegna del 28 novembre 2019, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 25254, che comunica l'adozione del provvedimento di impegno contabile in favore dell'ERSU di Cagliari della somma complessiva di euro 964.676,53 (di cui euro 945.000,00 assegnati con la succitata delibera di Giunta n. 42/32, ed euro 19.676,53 assegnati a seguito della ripartizione effettuata fra i due ERSU delle somme non utilizzate dal competente Servizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione nell'A.A. 2018/19), destinata alla concessione dei suddetti contributi per l'A.A. 2019/20;
- VISTA** la proposta del Direttore del Servizio diritto allo studio, attività Culturali ed interventi per studenti per l'approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione del bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il Fitto Casa per l'A.A. 2019/20;
- VALUTATA** positivamente la proposta del Direttore del Servizio diritto allo studio, attività Culturali ed interventi per studenti;



**PRESO ATTO** del parere di legittimità, reso ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 15 maggio 1995, n.14, dal Direttore Generale

**DELIBERA**

all'unanimità,

- 1) di approvare le linee di indirizzo per la predisposizione del bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il Fitto Casa per l'A.A. 2019/20, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatte in attuazione delle Direttive adottate dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 29/10 del 22 maggio 2008, n. 48/14 del 02 dicembre 2014, n. 54/8 del 10 novembre 2015, n. 3/11 del 19 gennaio 2016, n. 49/15 del 13 settembre 2016, e n. 42/32 del 22 ottobre 2019;
- 2) di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente deliberazione, disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.


Copia della presente deliberazione è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. 14/95.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

II DIRETTORE GENERALE  
Ing. Raffaele Sundas



II PRESIDENTE  
Ing. Michele Camoglio



Allegato alla Delibera del CdA n. 01 del 13.02.2020

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA  
A.A. 2019/20**

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO  
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA  
A.A. 2019/20**

**1 Finalità e destinatari**

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, iscritti per l'A.A. 2019/20, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
  - a) laurea;
  - b) laurea magistrale a ciclo unico;
  - c) laurea magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
  - a) triennio superiore di primo livello;
  - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Art. 2 comma 2 bando

**2. Definizione di studente fuori sede**

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Sordiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Sono altresì considerati fuori sede i titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente o altra struttura residenziale.

Gli studenti e le studentesse che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di

durata inferiore a 10 mesi, stipulato per il solo periodo di frequenza in sede. Saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del contributo solo i mesi di frequenza presso la sede del corso di studi.

### **3. Requisiti economici**

Possono accedere al contributo per "fitto-casa" gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro, risultante da una attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio delle attestazioni ISEE, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

#### **3.1 Definizione di nucleo familiare ai fini ISEE**

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

#### **3.2 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente**

Ai sensi dell'art.3 della circolare INPS n.171 del 18 dicembre 2014 costituiscono nucleo familiare a sé stante le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

### **4. Requisiti di merito**

#### **1) Studenti iscritti al primo anno**

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio, ed il conseguimento del diploma di scuola media secondaria con votazione non inferiore a 70/100.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il conseguimento del diploma di laurea triennale con votazione non inferiore a 90/110.

**2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L. 21 dicembre 1999 n. 508.**

Gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui al punto 1, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da altra Università. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

**Tabella A1**

<b>Corsi di laurea triennali</b>			
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>	<i>1 anno F.C.</i>
<i>Crediti richiesti</i>	<b>35</b>	<b>80</b>	<b>135</b>

<b>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</b>						
<i>Anno di corso</i>	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6° e 1 F.C.</i>	<i>1 anno f.c.</i>
<i>Crediti richiesti</i>	<b>35</b>	<b>80</b>	<b>135</b>	<b>190</b>	<b>245</b>	<b>300</b>

<b>Corsi di laurea magistrale biennale</b>		
<i>Anno di corso</i>	<i>2° anno</i>	<i>1 anno f.c.</i>
<i>Crediti richiesti</i>	<b>40</b>	<b>80</b>

**Non è previsto l'utilizzo del bonus.**

**Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:**

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data di scadenza della domanda;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.**

**Ad esempio:**

- **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
- **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

### 3) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti non oltre il primo anno fuori corso agli anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università. Sono valide solo le annualità riconosciute per il corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno accademico precedente.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di presentazione della domanda, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

**Tabella A2**

codice		corso di studio	Anno di corso						
Fac	Corso		2°	3°	4°	5° e 1 f.c.	6°	7°	1 f.c.
97	02	TEOLOGIA	9	13	18	24	27	31	35

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

### 5. Criteri per la formulazione delle graduatorie

**5.1** Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio.

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di diploma, per coloro che avranno conseguito il diploma con la votazione di almeno 71/100. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 70/100, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

**5.2** Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti verranno assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista dal corso di studi



frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi.

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

Il punteggio sarà assegnato in misura direttamente proporzionale al voto di laurea, per coloro che avranno conseguito il diploma di laurea con la votazione di almeno 91/110. Agli studenti che avranno riportato la votazione pari a 90/110, prevista quale requisito minimo per l'accesso al contributo, saranno assegnati zero punti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

**5.3** Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, le graduatorie saranno ordinate in base al rapporto parametrico tra il numero di crediti formativi (o delle annualità, in caso di iscrizione a corsi del vecchio ordinamento) conseguiti entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, e il numero dei crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato, o delle annualità previste nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili inferiore a 60 per anno, potranno chiedere che tale rapporto parametrico sia calcolato in base al numero dei crediti effettivamente conseguibili, presentando, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia del suddetto piano di studi, contenente l'indicazione di tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 cfu, distribuiti fra i diversi anni di carriera). In caso contrario, o qualora non sia stato presentato il piano di studi come sopra indicato e, in ogni caso, per gli iscritti al fuori corso, il calcolo del rapporto parametrico fra crediti conseguiti e crediti previsti dal piano di studi sarà effettuato su 60 crediti per anno.

In caso di parità si terrà conto della media ponderata dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEE e la minore età.

Verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

## **6. Documentazione necessaria per la partecipazione al bando di concorso**

I partecipanti al concorso, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso della seguente documentazione, da produrre con le modalità che saranno indicate nel bando di concorso:

### **6.1 Contratto di locazione**

Il contratto di locazione a titolo oneroso dovrà essere intestato allo studente o alla studentessa e dovrà avere durata non inferiore a 10 mesi nell'anno accademico 2019/20. Gli studenti e le studentesse che partecipano a programmi di mobilità internazionale solo per una parte dell'anno accademico, potranno partecipare al concorso anche se in possesso di un contratto di locazione di durata inferiore a 10 mesi, stipulato per il solo periodo di frequenza in sede. L'Ente effettuerà il controllo sulla veridicità della dichiarazione dello studente, per verificare che il periodo di permanenza all'Estero non risulti incluso fra le mensilità per le quali è stato richiesto il contributo.

Il contratto dovrà rientrare in una delle seguenti tipologie:

1. locazione di un immobile di proprietà di un privato. Il contratto dovrà risultare regolarmente registrato (anche in caso di rinnovo), e potrà essere eventualmente intestato anche ad un genitore, purché stipulato a favore dello studente;

2. soggiorno in una struttura religiosa o assimilata. Il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale della struttura, attestante la durata del soggiorno e l'importo del canone di locazione a carico dello studente;
3. assegnazione di posto alloggio a pagamento presso una delle Case dello Studente dell'Ente. L'Ente provvederà a verificare d'ufficio la permanenza nel posto alloggio. Sarà escluso dal computo il mese di agosto.

Il contratto di locazione di un immobile di un privato, di cui al punto 1. di cui sopra, dovrà essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, tramite una delle modalità previste dalla normativa vigente. A seconda delle modalità di registrazione seguite, dovrà essere prodotta in allegato al contratto la documentazione di seguito indicata:

- a) registrazione cartacea presso l'Agenzia delle Entrate: copia del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di registro;
- b) registrazione per via telematica: copia del modulo di registrazione telematica, comprensiva dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro;
- c) registrazione con l'opzione della cedolare secca: estremi della registrazione, che potrà essere effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o utilizzando il servizio telematico (in questo caso non è previsto il pagamento contestuale dell'imposta di registro).

N.B.: In caso di rinnovo o proroga del contratto, o di subentro nello stesso, anche in caso di contratto stipulato con l'opzione della cedolare secca, dovranno essere allegati l'atto di rinnovo, proroga e subentro, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro (fatto salvo quanto previsto al precedente punto c). L'obbligo di rinnovo alla scadenza contrattuale sussiste anche se il contratto di locazione prevede il rinnovo automatico. Il rinnovo del contratto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

In caso di soggiorno in una struttura religiosa o laica, dovrà essere prodotta copia del Contratto di Ospitalità stipulato a tal fine (non soggetto a registrazione). Il contratto dovrà essere datato e firmato dal Legale rappresentante della struttura e dovrà contenere i dati anagrafici dello studente, il periodo di soggiorno, il costo mensile o annuo del canone di locazione.

In caso di fruizione di posto alloggio a titolo oneroso presso le Case dello Studente dell'ERSU di Cagliari, dovrà essere prodotta copia dell'atto di accettazione del posto alloggio sottoscritto presso la struttura all'atto dell'occupazione della camera.

## 6.2 Attestazione ISEE

L'attestazione ISEE dovrà essere rilasciata con i criteri previsti dalla vigente normativa in materia di ISEE, e dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del bando.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via telematica sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Servizi on line", e dovrà risultare presentata entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, **pena l'esclusione dal concorso**.

Poiché che le Dichiarazioni Sostitutive Uniche rilasciate nel corso del 2019 sono valide fino al 31 dicembre 2019, tutti gli studenti e le studentesse che partecipano al concorso per il fitto casa (compresi coloro che hanno già presentato la richiesta di servizi on line per l'A.A.2019/20 indicando i dati economici risultanti da una attestazione ISEE valida fino al 31 dicembre 2019), dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata a far data dal 1 gennaio 2020, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia.

L'attestazione ISEE che non risponda a tutti i requisiti sotto indicati è irricevibile:

- deve essere in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, e pertanto rilasciata a far data dal 1 gennaio 2020;
- deve riportare la dicitura **“si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”** in favore dello studente interessato;
- non deve recare annotazioni relative a omissioni/differmità rilevate dall’Agenzia delle Entrate;

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all’atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line il numero del protocollo assegnato dall’INPS all’atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e, una volta ottenuta l’attestazione ISEE, dovranno inserire gli estremi dell’attestazione accedendo alla propria area riservata sul Portale dello Studente, con le modalità e nei termini che saranno previsti dal bando di concorso.

### **6.3 Autocertificazione degli esami (solo per gli iscritti e le iscritte ad anni successivi al primo) ed eventuale piano di studi.**

Gli iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Cagliari dovranno produrre, con le modalità che saranno previste nel bando, la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, scaricabile dal sito dell’Università di Cagliari [www.unica.it](http://www.unica.it), sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: “Autodichiarazione iscrizione con esami”.

I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere autocertificati con le modalità che saranno previste dal bando

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”, dovranno produrre, con le modalità previste dal bando, l’autocertificazione degli esami sostenuti alla data di scadenza del bando, sottoscritta dall’interessato.

Al solo fine del calcolo del rapporto parametrico di cui all’art. 5.3, e solo se iscritti a corsi di laurea per i quali il piano di studi ufficiale prevede un numero di crediti effettivamente conseguibili **inferiore a 60 per anno di corso**, gli studenti e le studentesse potranno eventualmente produrre, con le modalità previste dal bando., copia del suddetto **piano di studi ufficiale**, (da scaricare dalla pagina del sito dell’Ateneo relativa al corso di studi frequentato). Il piano di studi dovrà contenere l’indicazione di tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo, distribuiti fra i diversi anni di carriera (ad es. per i corsi di laurea triennale, il piano di studi dovrà contenere 180 CFU, con l’indicazione, anche per gli eventuali esami a scelta, dell’anno di corso durante il quale devono essere sostenuti).

### **7. Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso**

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata on line sul Portale dello Studente entro la data di scadenza e con le modalità ed entro i termini che saranno indicati dal bando, pena l’esclusione dal concorso.

La domanda compilata on line dovrà essere corredata dei documenti previsti dal bando con il caricamento in upload dei suddetti documenti entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, e con le modalità che saranno indicate dal bando, pena l’esclusione dal concorso.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione on line della domanda, si rinvia alla lettura della “Guida alla compilazione on line”, che sarà resa disponibile sul sito [www.ersucagliari.it](http://www.ersucagliari.it).

## **8. Modalità di erogazione della prima rata e di richiesta del saldo**

Il contributo verrà erogato in due rate:

- il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 30 giugno 2020;
- il saldo sarà erogato entro il 31 marzo 2021.

Gli studenti e le studentesse beneficiari del suddetto contributo, dovranno fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato entro la data prevista dal bando, accedendo alla propria area riservata del Portale dello Studente e compilando l'apposito campo, per l'accredito degli importi spettanti.

Gli studenti e le studentesse che non comunicheranno con le modalità suindicate le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo del 30 novembre 2020 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

La richiesta di saldo dovrà essere presentata all'Ufficio Diritto allo studio attraverso il Portale dello Studente, entro il 30 novembre 2020, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione per un importo totale non inferiore al contributo concesso. Qualora l'importo delle quietanze presentate sia inferiore al contributo concesso, il saldo da erogare verrà quantificato in base alle spese documentate.

Gli studenti iscritti al primo anno dovranno inoltre allegare l'autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 2 annualità o 20 crediti entro la data 30 novembre 2020. Qualora non producano tale autocertificazione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Qualora lo studente consegua la laurea prima del termine dell'anno accademico (30 settembre 2020), riceverà a titolo di saldo l'importo del contributo, a conguaglio, rapportato ai mesi per i quali risulta effettivamente iscritto al corso per il quale ha richiesto il beneficio.

## **CAPO IV STANZIAMENTO**

### **9. Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"**

Lo stanziamento iniziale, a valere sui fondi erogati dalla Regione Sardegna, è pari a euro 964.676,53.

Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento, fatta salva la riserva del 2% per gli studenti universitari figli di emigrati sardi che conservano la cittadinanza italiana (Art. 16, L.R. 7/91), in possesso dei requisiti di reddito e di merito, sarà ripartito fra le tre categorie: matricole di primo livello, matricole di secondo livello ed iscritti ad anni successivi al primo, in base al rapporto proporzionale fra il numero degli idonei per ciascuna delle categorie risultanti dalle graduatorie definitive, calcolato rispetto al totale di tutti gli aventi diritto.

La quota assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, sarà ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

L'importo massimo concedibile è di euro 1.600 annui. L'importo verrà calcolato in base al solo canone mensile di locazione indicato nel contratto, con esclusione delle spese accessorie (condominio e utenze). Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo del canone mensile indicato nel contratto e nel limite della spesa annua sostenuta da ciascuno studente.



## CAPO V INCOMPATIBILITA'

### 10. Cause di inammissibilità, incompatibilità e decadenza

Sono esclusi dal contributo:

- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale e ciclo unico avendo conseguito il diploma di maturità con votazione inferiore a 70/100.
- gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale avendo conseguito la laurea triennale con un votazione inferiore a 90/110.
- gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.

Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio a titolo gratuito attribuiti dall'ERSU per il corrente anno accademico. L'incompatibilità sussiste anche in caso di attribuzione dei suddetti benefici per lo stesso anno di una precedente carriera in un corso di studi di pari livello.

Il contributo è altresì incompatibile con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili), qualora sia prevista la frequenza all'estero dell'intero anno accademico. Il contributo è invece cumulabile con tali finanziamenti per i mesi trascorsi in sede.

I titolari di posto alloggio a pagamento presso una delle case dello studente dell'Ente non possono richiedere il contributo qualora non fruiscano del servizio per almeno dieci mesi nell'anno accademico (escluso il mese di agosto).

Il diritto al beneficio decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2018/19, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2019/20, decade dal beneficio ottenuto.

In caso di decadenza dal beneficio, lo studente deve effettuare la restituzione della somma riscossa.

La mancata restituzione di somme dovute a seguito di decadenza, o l'esistenza di altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU, costituiscono causa di non ammissione al contributo.

Deliberazione  
N. 01/2020

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2020**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Linee di indirizzo per la predisposizione del Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per il "Fitto Casa" A.A. 2019/20.*

**VISTI** tutti gli atti istruttori

**ESPRIME**

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 95.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Raffaele Sundas

